

Corte di giustizia tributaria di primo grado Emilia-Romagna Reggio Emilia, Sez. I, Sent., (data ud. 05/04/2022) 11/10/2022, n. 186

IMPOSTE E TASSE IN GENERE › Prescrizione e decadenza

TRIBUTI LOCALI

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO NELL'EMILIA (EX COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO NELL'EMILIA)

PRIMA SEZIONE

riunita in udienza il 05/04/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MONTANARI MARCO, - Presidente

NUCCINI IDO, - Relatore

ROMITELLI BRUNO, - Giudice

in data 05/04/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 237/2021 depositato il 10/12/2021

proposto da

(...)

Difeso da

(...)

Rappresentato da (...)

ed elettivamente domiciliato presso (...)

contro

Comune di Reggio Nell'Emilia - Piazza Prampolini 42100 Reggio Nell'Emilia RE

elettivamente domiciliato presso comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

I.A. S.p.a. - (...)

Difeso da

(...)

ed elettivamente domiciliato presso (...)

(...) - (...)

elettivamente domiciliato presso (...)

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVV. PAG n. (...) TARI 2021

- AVV. PAG n. (...) TARI 2020

- AVV. PAG n. (...) TARI 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Svolgimento del processo

La società (...) nella persona dell'Amministratore delegato (...) con atto inviato in data 10/12/2021 con il servizio telematico, ricorreva contro il Comune di Reggio Emilia, I.A. Spa e I. Spa al fine di ottenere l'annullamento:

- dell'Avviso di pagamento n. (...) del 9 settembre 2021 contenente la richiesta di Euro 32.100 a titolo di conguaglio per la TARI 2020 e a titolo di acconto per la TARI 2021;
- dell'Avviso di pagamento n. (...) del 26 agosto 2020 contenente la richiesta di Euro 17.516 a titolo di acconto sulla TARI 2020;
- dell'Avviso di pagamento n. (...) del 26 ottobre 2020 contenente la richiesta di Euro 23.926 a titolo di saldo della TARI 2020 e a titolo di conguaglio della TARI 2019.

(...) è proprietaria dell'unità commerciale sita in Comune di Reggio Emilia, Via J. L. n. 1/A, ed il relativo immobile è costituito da un'area di vendita, area carico e scarico merci, laboratori, vani tecnici, locali uso deposito e ad uso ufficio, spogliatori e servizi al piano terreno con annessa area pertinenziale adibita a parcheggi, cabina E., locale tecnico in corpo esterno, nonché un'area parcheggi con relative rampe di entrata e di uscita ed ulteriori locali tecnici e di servizio al piano interrato.

È proprio all'area relativa al parcheggio coperto che si riferiscono gli avvisi impugnati. Infatti, la società ricorrente premette di avere sempre provveduto al regolare pagamento della Tari relativamente alle superfici dell'area di vendita e dei magazzini dell'esercizio commerciale dove si producono rifiuti. Il Comune di Reggio, tuttavia, notificava alla ricorrente avvisi d'accertamento con cui pretendeva il recupero della tassa rifiuti da applicare al parcheggio coperto dell'esercizio commerciale per gli anni d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016. Seguiva ricorso a questa Corte che con sentenza del 2 luglio 2019 n. 141 accoglieva in toto le doglianze della ricorrente decidendo per la non tassabilità del parcheggio coperto. La società (...) lamenta ora che I.A. ed il Comune di Reggio Emilia, che nel contempo ha impugnato la succitata sentenza, hanno, con gli atti impugnati, reiterato la pretesa impositiva già dichiarata illegittima da questa Corte di Giustizia Tributaria relativamente ad una superficie di 1.614 mq di parcheggio coperto (calcolata applicando una riduzione del 50% della superficie complessiva risultante dai dati catastali e corrispondente in via presuntiva alle zone di transito e a quelle adibite a manovra).

Parte ricorrente, con lungo e articolato ricorso, assume ancora:

a) che I.A. non avrebbe potuto emettere gli avvisi impugnati per la parte relativa al locale adibito a parcheggio in virtù della sentenza di codesta Corte n. 141/19; b) che comunque la tassazione del parcheggio violerebbe le norme di legge e regolamentari in quanto area pertinenziale; c) che in un locale di tale natura non vi è produzione di rifiuto; d) che gli avvisi sono illegittimi in via derivata perché illegittimi sarebbero i criteri stabiliti dal Comune per l'applicazione della TARI puntuale; e) che ulteriore motivo di illegittimità consiste nel fatto che il costo del singolo svuotamento non risulta correlato ad un coefficiente di peso specifico; f) che I.A. avrebbe comunque errato nel conteggio degli svuotamenti. Termina la ricorrente con la richiesta d'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese, diritti e onorari.

In sede di costituzione in giudizio il Comune di Reggio Emilia fa presente di avere affidato ad I.A. S.p.a., senza soluzione di continuità, la riscossione ordinaria della Tassa Rifiuti mediante appositi atti di

Consiglio Comunale: Delib. n. 191 del 20 dicembre 2017 e 140 del 29/6/2020. È dunque in capo ad I.A. S.p.A. che si ravvisa la legittimazione sostanziale e processuale nell'ambito del presente procedimento giudiziale. Termina il Comune con la richiesta di estromissione dal giudizio sulla base del consolidato orientamento di legittimità in materia.

Anche I. Spa nella memoria di costituzione in giudizio ha chiarito di non essere il soggetto a cui il Comune di Reggio Emilia ha affidato l'attività di gestione ordinaria della TARI per le annualità a cui si riferiscono gli avvisi di pagamento in oggetto. Infatti, il Comune ha incaricato del relativo servizio I.A. Spa. Pertanto, stante la mancanza di legittimazione passiva, I. Spa chiede di essere estromessa dal giudizio, con favore delle spese.

Resiste I.A. Spa che nelle sue note di controdeduzione fa presente che in sede di reclamo mediazione I.A. ha annullato uno dei tre avvisi bonari impugnati (il n. (...) del 9.9.21) riscontrando alcune anomalie nei soli conteggi del calcolo dell'imposta. L'oggetto della presente controversia si riduce pertanto all'impugnazione di due avvisi, il n. (...) e il n. (...). Ribadisce che la sentenza di questa Corte, richiamata dalla ricorrente, non è ancora definitiva. Infine sostiene la correttezza dell'operato di I.A. nell'aver sottoposto a tassazione l'area del parcheggio in quanto per essere esente dal tributo sarebbero occorse due condizioni: a) essere l'area "scoperta" e b) essere l'area pertinenziale a locali tassabili e non operativa. Conclude con la richiesta di respingere integralmente il ricorso e confermare la legittimità degli avvisi bonari impugnati, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Con memoria aggiuntiva del 25/03/2022 la ricorrente assume che la mera dichiarazione di I.A. di annullamento dell'Avviso n. (...) (contenuta nella Nota 14 febbraio 2022) non può considerarsi idonea e sufficiente a neutralizzare la pretesa comunale e, conseguentemente, a far venir meno l'interesse processuale di R.. Pertanto, la riduzione in autotutela, durante il procedimento tributario, dell'importo originariamente contestato con l'avviso impugnato, non può comportare la cessazione della materia del contendere. Si chiede, pertanto, a codesto Collegio di voler ordinare a I.A. di provvedere al ricalcolo della TARI sulla base delle verifiche delle vuotature dei cassonetti effettivamente registrati, così da poter disporre della nuova misura del tributo richiesto e alla conseguente definizione del presente giudizio anche per il conguaglio TARI 2020 e l'acconto TARI 2021. Si ribadisce l'intassabilità del parcheggio e la richiesta d'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese.

Motivi della decisione

Questa Corte, esaminati gli atti ed udite le parti in collegamento da remoto, ritiene preliminarmente di estromettere dal presente giudizio sia I. S.p.a. sia il Comune di Reggio Emilia, in quanto quest'ultimo ha affidato ad I.A. Spa, senza soluzione di continuità, la riscossione ordinaria della Tassa Rifiuti. È dunque in capo ad I.A. Spa che va individuata la legittimazione sostanziale e processuale nell'ambito del presente giudizio, escludendo così anche la società I. Spa.

In punto alla richiesta di I.A. Spa di dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere relativamente all'annullamento dell'avviso n. (...); si osserva, così come da richiesta di parte ricorrente, che l'assenza di un nuovo provvedimento di rettifica, la conferma da parte della società impositrice della tassabilità dei parcheggi e dei criteri di misurazione puntuale della TARI, confermano l'interesse di R. Spa alla definizione del presente giudizio e impediscono pertanto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Nel merito del ricorso si ritengono le osservazioni della società ricorrente meritevoli d'accoglimento. Infatti questa Corte intende uniformare il proprio giudizio a quanto già deciso, pur da un diverso Collegio giudicante, su analogo ricorso della società (...) con sentenza n. 141/2019 depositata in data 02/07/2019, che interpreta esattamente il dato normativo, statale e comunale, che assoggetta a tassazione le sole aree pertinenziali dotate di una destinazione autonoma e operativa.

Recita, infatti, detta sentenza: "l'art. 1 comma 6411.147/2013... esclude dalla tassazione le aree

pertinenziali dei locali già oggetto di imposizione destinate a parcheggio gratuito in favore della clientela e del personale dipendente. Il caso che ci occupa rientra indubbiamente nella sfera delle aree adibite a parcheggio pertinenziali al centro commerciale, non autonomamente operative. Si è, inoltre, aggiunto che 'la circostanza secondo cui sono escluse da tassazione solo le aree scoperte non rileva ai fini dell'imposizione Tari/Tarsu atteso che anche se coperta, trattasi di area adibita a parcheggio e di conseguenza va esclusa dalla imposizione ai fini della Tarsu/Tari. Le aree destinate a parcheggio, coperto o scoperto che sia, assoggettabili a tassazione sono quelle che oggettivamente hanno una propria struttura e autonomia operativa, come ad esempio i parcheggi a pagamento. Anche la giurisprudenza formatasi nel tempo si è orientata per la non tassabilità delle aree pertinenziali adibite a parcheggio in favore della clientela e del personale dipendente, siano queste coperte o scoperte'."

Infatti, è stato deliberato in proposito che "La ratio della intassabilità delle aree accessorie o pertinenziali, quali le aree di parcheggio gratuito, è che le stesse sono per loro natura improduttive di rifiuti o produttive di rifiuti in misura così insignificante da non impegnare il servizio pubblico. Non possono essere assoggettate a tassazione sulla base della mera presunzione che la presenza umana comporta la produzione di rifiuti se non violando i pur richiamati insegnamenti comunitari che impongono di limitare la tassazione agli immobili per i quali sussiste un'effettiva erogazione e fruizione di servizi comunali" (CTR Lombardia, Milano, Sez. I, 9 luglio 2018 n. 3628; CTP Torino, Sez. VII, 13 maggio 2015 n. 737; CTR Piemonte, Torino, Sez. VII, 3 febbraio 2017, n. 180).

Si ritiene, di conseguenza, che i principi di diritto di cui alle succitate sentenze, dai quali non vi è motivo di discostarsi in questa sede, applicati alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, non possono che portare a ritenere fondate le doglianze della ricorrente.

Le restanti questioni sollevate dalla (...) sono ritenute non rilevanti ai fini del decidere, ovvero sostanzialmente ricomprese, assorbite o superate dalle questioni trattate, motivate e decise.

Alla luce di ciò il ricorso è accolto mentre sussistono giusti motivi, in considerazione del rilevato contrasto giurisprudenziale, per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte in accoglimento del ricorso annulla gli impugnati atti; estromette dal giudizio il Comune di Reggio Emilia ed I. spa; spese di lite compensate.

Conclusione

Reggio Emilia il 5 aprile 2022.